



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1452

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice RICCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2019

Disposizioni sul negozio di affidamento fiduciario

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, recante « Disposizioni sul contratto di affidamento fiduciario », mira a colmare una lacuna nell'ordinamento giuridico italiano e a portare a compimento i riferimenti al contratto di affidamento fiduciario contenuti nella legge 22 giugno 2016, n. 112 (detta « legge sul dopo di noi »).

I. In conseguenza della ratifica della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 sul diritto applicabile e il riconoscimento dei *trust* (legge 16 ottobre 1989, n. 364), l'uso del *trust* si è diffuso in Italia: in mancanza di una legge italiana, si è trattato sempre di *trust* disciplinati da una legge straniera. Contemporaneamente la figura giuridica « *trust* » è penetrata in tutto il mondo occidentale, anche nei Paesi le cui tradizioni sono fondate sul diritto romano, e la risposta generalizzata è stata quella di forgiare legislativamente uno strumento nazionale: così è stato in Argentina (legge n. 24.441 del 1994 che introduce la « *propiedad fiduciaria* »), in Lussemburgo con la legge sui « contratti fiduciari » in materia finanziaria (legge 27 luglio 2003), in Spagna per quanto riguarda i soggetti portatori di *handicap* (legge 41/ 2003, del 18 novembre 2003), in Uruguay con la disciplina in via generale del *fideicomiso* attingendo ampiamente alle regole e ai principi dei *trust* (legge n. 17.703 del 2003), in Francia (2007), nella Repubblica di San Marino (leggi del 2005 e 2010), nei nuovi codici civili della Romania (2011), dell'Ungheria e della Repubblica Ceca (2014). Si è trattato di disposizioni normative che mirano a « tradurre » la struttura del *trust* rimanendo vicino al modello inglese, ma, al tempo stesso, semplificandolo e restringendone gli ambiti applicativi con significative

varianti che rendono quelle leggi non realmente competitive rispetto all'originale e talvolta di problematica applicazione.

L'Italia, che certamente è il Paese di *civil law* nel quale il *trust* si è maggiormente affermato, ha sinora ritenuto di proporre soluzioni originali: ne sono prove recenti i patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2447-*bis* e successivi del codice civile) e i vincoli di destinazione (articolo 2645-*ter* del codice civile). Queste innovazioni si sono rivelate di scarsa efficacia e mai competitive rispetto al *trust*, al punto che nell'ultima occasione il legislatore si è arreso e, volendo favorire l'istituzione di rapporti giuridici per la protezione dei disabili gravi (legge 22 giugno 2016, n. 112), ha espressamente indicato il *trust*, così lasciando il campo alle leggi sul *trust* di altri Paesi.

II. Nella legge n. 112 del 2016, tuttavia, è stata indicata anche una seconda tipologia: il contratto di affidamento fiduciario, che la legge ha collocato a fianco del *trust*, postulandone la sostanziale corrispondenza funzionale.

È risaputo che il contratto di affidamento fiduciario è nato a livello accademico dagli studi di diritto comparato svolti nell'Università di Genova sotto la direzione del professor Maurizio Lupoi e concretizzatisi in pubblicazioni che hanno attirato l'attenzione delle professioni oltre che degli studiosi. Alla base della costruzione teorica è l'esito delle ricerche storiche dalle quali è risultato che l'insieme dei dati teorici caratterizzanti il *trust* ebbe origine nella dottrina giuridica canonico-civilistica rinascimentale e quindi sul terreno della tradizione del diritto romano: da essa mosse il diritto inglese e nel

corso del tempo elaborò la figura del *trust* di *common law* come oggi la conosciamo. Muovendo da quella paternità culturale, la dottrina del contratto di affidamento fiduciario si è riappropriata di concetti e meccanismi funzionali della *civil law* ed è pervenuta a elaborare principi e regole che trovano collocazione nel disegno di legge: esso, in luogo di provare a « tradurre » il *trust*, come hanno fatto quasi tutti gli altri Stati che hanno legiferato in materia, addita una via interamente appartenente alla *civil law* (come già fece la Repubblica di San Marino con la legge 1° marzo 2010, n. 43). Una legge sul contratto di affidamento fiduciario sarebbe l'occasione per l'Italia di proporsi quale guida a numerosi Paesi di *civil law* che intendono « avere il *trust* », ma vogliono rimanere all'interno della propria tradizione giuridica, e di tornare a essere esportatrice e non più solo importatrice di innovazione legislativa.

III. Il testo che si propone esordisce definendo il negozio di affidamento fiduciario in termini di « programma » in favore di uno o più beneficiari, che l'affidatario fiduciario si obbliga a realizzare, eventualmente sotto il controllo di un « garante » (articolo 1). Il programma, elemento tipizzante questo tipo di contratto, non è richiesto dalle leggi straniere sul *trust*.

Il comma 4 dell'articolo 1 specifica che il negozio di affidamento fiduciario può avere origine testamentaria.

Si richiede che l'affidatario fiduciario sia domiciliato o abbia uno stabilimento in Italia (articolo 2) onde assicurare l'efficienza della tutela giurisdizionale.

Il « patrimonio affidato » è distinto dal patrimonio dell'affidatario fiduciario e non entra nella sua successione (articolo 3).

L'affidante, che è titolare di diritti verso l'affidatario fiduciario (mentre il *settlor* di un *trust* è assolutamente privo di tutela verso il *trustee*), può essere temporaneamente affidatario fiduciario purché (nel *trust*

questo non è richiesto, anzi è impossibile) del negozio sia parte almeno un beneficiario (articolo 4) e si preveda la presenza di un « garante ».

Delineati i beneficiari e le conseguenze della loro mancanza (articoli 5 e 6), il testo determina i meccanismi preposti all'attuazione del programma: i consensi per il compimento di atti dell'affidatario fiduciario (articolo 7), gli obblighi di condotta su di esso gravanti, inclusa la presentazione di un rendiconto scritto almeno annuale e la limitazione nel conferimento di mandati a terzi (articolo 8), il divieto di proporre azione di risoluzione del contratto per inadempimento (articolo 9). Quest'ultimo divieto è il risvolto della enunciazione del programma (articolo 1): il rapporto contrattuale deve giungere comunque a compimento e il disegno di legge si avvale della figura del negozio di autorizzazione, in forza del quale l'affidante o il garante o altri possono compiere atti dispositivi del patrimonio affidato anche senza il consenso o contro la volontà dell'affidatario fiduciario e perfino cedere la sua posizione contrattuale a altro affidatario fiduciario (articolo 14): questo potente meccanismo di efficienza non ha corrispondenza nel *trust*.

I terzi che contraggono con l'affidatario fiduciario possono soddisfarsi soltanto sul patrimonio affidato, ma l'affidatario fiduciario risponde anche con il proprio patrimonio, con diritto di rivalsa, qualora non abbia fatto menzione della propria qualità prima di assumere una obbligazione (articolo 11).

Il progetto sancisce l'annullabilità dei negozi compiuti dall'affidatario fiduciario contro le disposizioni contrattuali o in stato di conflitto di interessi e si avvicina alla disciplina inglese del *tracing*, ma necessariamente con minore efficacia, nel recupero dei beni indebitamente alienati e oggetto di successive alienazioni (articolo 12).

Passando a temi particolari, il disegno di legge detta norme che favoriscono i negozi

di affidamento fiduciario in favore di soggetti deboli e dispone quali siano le parti dell'azione di riduzione, così risolvendo punti di difficoltà che sono emersi nella prassi; al tempo stesso, implicitamente modifica la quota di legittima spettante a soggetti deboli, riportandola alle loro effettive necessità entro il limite della metà delle quote spettanti ai legittimari (articolo 15). Ancora problemi sorti nella prassi sono risolti in materia di azione revocatoria (articolo 16). È sembrato necessario, in conclusione, regolamentare l'esercizio professionale dell'attività di affidatario fiduciario o di garante, introducendo specifici requisiti, fra i quali quello dell'assicurazione, e affidando la vigilanza al Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 17).

Circa la tutela dei diritti, il testo sancisce la prescrizione decennale dei diritti contro l'affidatario fiduciario (articolo 18), ammette la prova per testimoni senza limiti in ragione della natura fiduciaria del rapporto (articolo 19), prescrive la presenza dei beneficiari nelle cause che hanno effetti sul patrimonio affidato (articolo 20) e determina il tribunale competente sulla base o di un accordo fra le parti o del luogo di residenza o domicilio del beneficiario attore (articolo 21).

La competenza del tribunale è oggetto di disposizioni assai innovative, che mirano al-

l'esercizio di vasti poteri, così replicando la configurazione tipica del giudice in *common law*; in effetti, questo è un aspetto che le leggi che mirano a replicare il *trust* hanno sempre ignorato, producendo effetti nefasti sulla appetibilità degli istituti giuridici da esse regolamentati.

Il testo conclude la parte di diritto civile apportando modificazioni al codice civile su questioni attinenti la pubblicità immobiliare (articolo 22).

In materia di *trust* si sono verificate difficoltà nella tutela penale perché il *trustee*, come l'affidatario fiduciario, è proprietario dei beni e quindi è difficile configurare il reato di appropriazione indebita; di qui la previsione di una specifica figura criminosa (articolo 23).

Concludono l'articolato le disposizioni tributarie che sostanzialmente seguono, da un lato, quanto già legislativamente previsto in materia di *trust* e, dall'altro, si allineano alla più recente giurisprudenza delle Corti di cassazione in materia di vincoli di destinazione e imposte indirette (articoli 24-28).

Il testo che si presenta vuole essere anche un esercizio di coerenza linguistica e concettuale rispetto al codice civile perché, pur trattandosi di una legge speciale, essa deve potere essere letta armonicamente nel contesto del diritto civile tradizionale.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Negozio di affidamento fiduciario)

1. Con il negozio di affidamento fiduciario l'affidante e l'affidatario fiduciario convengono il programma che l'affidatario fiduciario si obbliga a attuare impiegando uno o più beni a favore di uno o più beneficiari entro un termine non eccedente novanta anni.

2. Le finalità dell'affidamento fiduciario consistono nella realizzazione di vantaggi suscettibili di valutazione economica in favore di specifici soggetti o categorie di soggetti, denominati « beneficiari ».

3. Il negozio di affidamento fiduciario fra vivi, ogni sua modificazione e l'accettazione dell'affidatario fiduciario devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.

4. Qualora il negozio di affidamento fiduciario sia contenuto in un testamento, l'accettazione della qualità di affidatario fiduciario è disciplinata dalle disposizioni vigenti sulla accettazione della nomina di esecutore testamentario. Nei casi in cui l'affidatario fiduciario coincide con l'esecutore testamentario non si applica quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 703 del codice civile.

5. Il negozio di affidamento fiduciario può prevedere l'individuazione di un soggetto, denominato « garante », al quale sono attribuiti poteri di vigilanza sull'esecuzione del medesimo. L'individuazione della figura del

garante del contratto è obbligatoria, a pena di nullità, nel caso in cui:

a) l'affidante assuma temporaneamente la qualità di affidatario fiduciario;

b) vi siano beneficiari minori di età o interdetti o inabilitati o beneficiari di amministrazione di sostegno o disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) lo prevedano specifiche disposizioni di legge.

6. Salvo diversa pattuizione fra le parti, l'esecuzione dell'affidamento fiduciario si presume gratuito.

Art. 2.

(Domicilio o stabilimento dell'affidatario fiduciario)

1. A pena di nullità del negozio di affidamento fiduciario, l'affidatario fiduciario o, in caso di più affidatari fiduciari, almeno uno fra essi deve essere domiciliato o avere uno stabilimento permanente nella Repubblica italiana.

Art. 3.

(Patrimonio affidato)

1. I beni, presenti o futuri, determinati o determinabili, trasferiti dall'affidante o da terzi all'affidatario fiduciario ovvero da quest'ultimo vincolati all'esecuzione del programma, nonché ogni loro frutto e accrescimento e ogni trasformazione o permutazione in altri beni per effetto di alienazione o di altra causa costituiscono un patrimonio, denominato « patrimonio affidato ».

2. Il negozio può attribuire una denominazione al patrimonio affidato.

3. Il patrimonio affidato:

a) appartiene temporaneamente all'affidatario fiduciario, che esercita su di esso ogni facoltà dominicale entro i limiti posti dal contratto;

b) è distinto dal patrimonio personale dell'affidatario fiduciario e da altri patrimoni affidati al medesimo;

c) è escluso dal regime patrimoniale della famiglia e dalla successione ereditaria, è impignorabile e inesquestrabile da chiunque se non per l'esecuzione di obbligazioni attinenti all'attuazione del programma o da essa originate.

4. I beni del patrimonio affidato sono tenuti dall'affidatario fiduciario separati dai propri. I beni affidati sono singolarmente identificabili come tali, nei modi più idonei secondo la relativa natura. L'affidatario fiduciario, qualora sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili, deve contabilizzare il patrimonio affidato separatamente.

5. Quando gli affidatari sono più di uno, sorge fra essi una comunione a mani riunite col regime dell'accrescimento.

Art. 4.

(Affidante)

2. L'affidante può assumere temporaneamente la qualità di affidatario fiduciario purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) almeno un beneficiario sia parte del negozio;

b) il negozio preveda la figura del garante fin quando l'affidante riveste la qualità di affidatario fiduciario;

c) il programma non vada, anche solo parzialmente, a vantaggio dell'affidante.

3. In mancanza di patto contrario, i diritti e i poteri dell'affidante non passano ai suoi

eredi, né essi subentrano nelle sue obbligazioni.

Art. 5.

(Beneficiari)

1. Il negozio:

a) indica i beneficiari o le modalità relative alla loro individuazione;

b) determina i diritti dei beneficiari sul patrimonio affidato e sui suoi frutti e utilità.

2. Possono essere beneficiari i discendenti di una determinata persona vivente al tempo della conclusione del negozio, benché non ancora concepiti.

3. È valida la disposizione del negozio che rimette all'affidante o all'affidatario fiduciario o a un terzo:

a) l'indicazione dei beneficiari tra più persone determinate o appartenenti a determinate famiglie o categorie di persone o tra più enti;

b) la determinazione dei diritti dei beneficiari o di alcuni fra essi.

4. Tra i beneficiari possono essere indicati:

a) l'affidante, purché non rivesta la qualità di affidatario fiduciario;

b) l'affidatario fiduciario.

Art. 6.

(Mancanza dei beneficiari)

1. Se il programma non può essere attuato perché mancano i beneficiari ed è impossibile che essi vengano in esistenza entro il termine dell'affidamento, il patrimonio affidato e i suoi frutti, in mancanza di diversa disposizione, spettano all'affidante o ai suoi

eredi dal momento nel quale l'impossibilità si è verificata.

CAPO II

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Art. 7.

(Consensi)

1. Il negozio determina in quali circostanze il preventivo consenso dell'affidante, del garante del contratto o di un terzo è richiesto per il valido compimento di un atto dell'affidatario fiduciario.

Art. 8.

(Obbligazioni dell'affidatario fiduciario)

1. L'affidatario fiduciario si comporta secondo correttezza e buona fede. Nello svolgimento delle sue mansioni, l'affidatario fiduciario:

a) agisce quale soggetto tenuto a soddisfare esclusivamente interessi altrui e non compie alcun atto dal quale possa ricavare vantaggio, neanche indiretto;

b) usa la diligenza che un soggetto avrebbe usato nelle medesime circostanze rispetto a beni propri;

c) se svolge professionalmente l'attività di affidatario fiduciario, impiega la competenza che è ragionevole attendersi da un professionista.

2. L'affidatario fiduciario deve rendicontare il suo operato per iscritto, con la periodicità opportuna dettata dalle circostanze, ma almeno una volta all'anno, ai soggetti indicati nel negozio e, in ogni caso, ai beneficiari, secondo l'interesse di ciascuno al-

l'attuazione del programma. In ogni caso non hanno effetto le clausole che prevedano la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto.

3. Nel caso in cui vi sia più di un affidatario fiduciario:

a) il contratto può attribuire specifici poteri a un affidatario fiduciario;

b) gli affidatari fiduciari rispondono solidalmente verso i beneficiari, ma ciascuno risponde del proprio comportamento nell'esercizio di poteri specificamente e singolarmente attribuiti.

4. L'affidatario fiduciario può incaricare terzi di compiere uno o più atti per suo conto o a suo vantaggio purché si tratti di atti di natura gestionale del patrimonio affidato o di natura professionale.

Art. 9.

(Inadempimento)

1. Non è ammessa l'azione di risoluzione del contratto di affidamento fiduciario per inadempimento dell'affidatario fiduciario.

2. L'affidatario fiduciario che non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni è tenuto, fermo il diritto al risarcimento spettante all'affidante e ai beneficiari che siano stati direttamente danneggiati, a ripristinare il patrimonio affidato nella consistenza che esso avrebbe avuto qualora egli avesse adempiuto alle proprie obbligazioni.

3. L'affidatario fiduciario è tenuto a trasferire nel patrimonio affidato ogni vantaggio indebitamente ottenuto dalla sua posizione di affidatario fiduciario, anche se nessun danno ne sia seguito ai beneficiari.

Art. 10.

(Clausole di esonero da responsabilità)

1. L'affidatario fiduciario risponde del comportamento dei procuratori, consulenti,

gestori e mandatari da lui nominati, nonostante qualsiasi patto di esclusione o limitazione della responsabilità egli abbia con essi convenuto, a meno che li abbia scelti e mantenuti nell'incarico con la diligenza che un soggetto avveduto avrebbe usato nelle medesime circostanze rispetto a beni propri.

2. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità dell'affidatario fiduciario per dolo o colpa grave o mala fede o per atti compiuti in conflitto di interessi.

Art. 11.

(Rapporti dell'affidatario fiduciario con i terzi)

1. Il terzo che contrae con l'affidatario fiduciario può sempre esigere che questi giustifichi i propri poteri e gli dia copia, da lui sottoscritta, delle rilevanti disposizioni del contratto di affidamento fiduciario.

2. I limiti dei poteri dell'affidatario fiduciario sono opponibili ai terzi che ne hanno avuto conoscenza o li hanno ignorati per propria colpa.

3. L'affidatario fiduciario risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni legali, contrattuali e extracontrattuali con il solo patrimonio affidato. Nel caso in cui non abbia fatto espressa menzione della propria qualità prima di assumere contrattualmente un'obbligazione, l'affidatario fiduciario risponde anche con il proprio patrimonio personale, con diritto di rivalsa sul patrimonio affidato.

Art. 12.

(Annullabilità)

1. Sono annullabili i negozi compiuti dall'affidatario fiduciario quando il negozio:

a) sia a titolo gratuito, non sia in favore di un beneficiario e non costituisca adempimento di obbligazione;

b) ecceda le limitazioni dei poteri dell'affidatario fiduciario opponibili al terzo;

c) preveda un corrispettivo notevolmente diverso dal valore corrente del bene o del servizio, con pregiudizio del patrimonio affidato;

d) sia stato compiuto dall'affidatario fiduciario in confitto di interessi, del quale il terzo abbia avuto conoscenza o che abbia ignorato per propria colpa.

2. La convalida di un negozio annullabile richiede il consenso di tutti i beneficiari allora in vita e del garante del contratto, qualora previsto.

3. L'annullabilità di un atto di disposizione di beni affidati comporta la nullità dei successivi atti di disposizione senza limite, qualora rispetto a ciascun atto ricorra una delle seguenti condizioni:

a) l'atto sia a titolo gratuito;

b) l'atto preveda un corrispettivo notevolmente inferiore al valore corrente del bene affidato;

c) l'atto sia preordinato a pregiudicare il soddisfacimento dei diritti dei beneficiari;

d) l'acquirente abbia conoscenza della causa di annullabilità, di cui al comma 1, o la ignori per propria colpa.

4. Le fattispecie di annullabilità di cui al presente articolo possono essere fatte valere dall'affidante, da un beneficiario e dal garante del contratto.

5. Nel pronunciare l'annullamento il giudice trasferisce il patrimonio affidato ad altro affidatario fiduciario, nominato, ove necessario, dallo stesso giudice.

Art. 13.

(Sostituzione dell'affidatario fiduciario)

1. Il negozio determina in quali circostanze l'affidatario fiduciario può sostituire

o aggiungere altri a sé nei rapporti derivanti dal medesimo.

2. L'affidatario fiduciario non può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità né la riduzione della propria prestazione o la modificazione delle sue modalità di esecuzione onde ricondurla a equità.

Art. 14.

(Negozio di autorizzazione)

1. È valida la disposizione con la quale l'affidatario fiduciario autorizza l'affidante o il garante o altri soggetti a trasferire a un diverso affidatario fiduciario i rapporti derivanti dal negozio di affidamento fiduciario e a compiere atti con effetti reali sul patrimonio affidato.

2. Il soggetto autorizzato è tenuto a esercitare il relativo potere quando un affidatario fiduciario:

a) muoia o divenga incapace e manchi altro affidatario fiduciario;

b) chieda di essere liberato dalle proprie obbligazioni;

c) non abbia più il domicilio o uno stabilimento permanente nel territorio della Repubblica.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

(Tutela dei legittimari)

1. Se dall'esecuzione del negozio di affidamento fiduciario discende un atto di liberalità, è possibile proporre l'azione di riduzione anche nei confronti dell'affidatario fi-

duciario, oltre che contro i beneficiari della liberalità, se esistenti e noti.

2. Nel caso di affidamento fiduciario in favore di un soggetto debole ai sensi del comma 3, si applica quanto segue:

a) il soggetto debole beneficiario può agire in riduzione solo se i beni del patrimonio affidato, da chiunque trasferiti o vincolati, sono manifestamente insufficienti per il soddisfacimento dei suoi bisogni;

b) i legittimari possono agire in riduzione:

1) quando il soggetto debole beneficiario sia in vita, con riferimento a quella parte del patrimonio affidato che sia manifestamente eccessiva rispetto ai suoi bisogni, qualora la relativa quota di legittima sia stata ridotta della metà;

2) quando il soggetto debole beneficiario non sia più qualificabile come tale o dopo la morte del medesimo, solo con riferimento al patrimonio affidato allora esistente.

3. Per « soggetto debole » si intende chi sia interdetto o inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno nonché chi sia disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 16.

(Tutela dei creditori)

1. L'azione revocatoria contro gli atti che trasferiscono beni all'affidatario fiduciario o costituiscono vincoli su di essi si propone, se il contratto è in corso, contro l'affidatario fiduciario e contro i beneficiari titolari di diritti sui beni trasferiti, se esistenti e noti, come se l'atto fosse stato fatto direttamente in loro favore.

2. È sufficiente che le condizioni dell'azione ricorrano nei confronti dell'affidante

e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, dell'affidatario fiduciario o di uno fra i beneficiari.

Art. 17.

(Esercizio professionale della funzione di affidatario fiduciario e garante)

1. L'esercizio professionale dell'attività di affidatario fiduciario è riservato a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata con sede in uno Stato dell'Unione europea, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) prevedano lo svolgimento dell'ufficio di affidatario fiduciario nell'oggetto sociale;

b) gli amministratori della società posseggano i requisiti richiesti per gli esponenti aziendali degli intermediari finanziari;

c) abbia stipulato una polizza assicurativa che preveda:

1) massimale di euro 1.000.000 per ogni sinistro e in aggregato per anno assicurativo;

2) non applicazione della facoltà di recesso per sinistro da parte dell'assicuratore;

3) ultrattività quinquennale per il caso di cessazione dell'attività.

2. La funzione di garante può essere svolta da una persona fisica ovvero in forma professionale da una persona giuridica che abbia come scopo sociale prevalente la tutela dei soggetti deboli di cui all'articolo 15, comma 3.

3. La vigilanza sulle società che svolgono l'attività di affidatario fiduciario o di garante nei confronti del pubblico è esercitata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Alle persone giuridiche esercenti la funzione di affidatario fiduciario e garante in forma professionale, si applicano le disposi-

zioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

CAPO IV

TUTELA DEI DIRITTI

Art. 18.

(Prescrizione)

1. I diritti di un beneficiario contro l'affidatario fiduciario si prescrivono con il decorso di dieci anni.

Art. 19.

(Prova per testimoni)

1. La prova per testimoni di dichiarazioni o accordi verbali successivi alla conclusione del contratto o, nel caso di affidamento testamentario, alla morte del testatore è sempre consentita.

Art. 20.

(Litisconsorzio)

1. Non può essere pronunciata sentenza o altro provvedimento con effetti sul patrimonio affidato se non in contraddittorio con i beneficiari del contratto che siano titolari di diritti sul patrimonio affidato o suoi frutti o utilità, ancorché sotto condizione.

Art. 21.

(Competenza dell'autorità giudiziaria)

1. La competenza nelle cause e nei procedimenti riguardanti un contratto di affidamento fiduciario spetta in via esclusiva:

a) al tribunale designato nel contratto di affidamento fiduciario;

b) in mancanza, al tribunale del luogo nel quale il beneficiario che agisce ha la propria residenza o il proprio domicilio;

c) qualora l'azione non sia promossa da un beneficiario, al tribunale del luogo nel quale l'affidatario fiduciario, o un affidatario fiduciario se più di uno, ha il proprio domicilio o la propria sede o uno stabilimento permanente.

2. Il tribunale, provvedendo in camera di consiglio con decreto motivato su ricorso del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, assunte, se del caso, sommarie informazioni, può:

a) in mancanza di soggetti titolari di poteri in forza di negozio di autorizzazione o in caso di loro inerzia, trasferire a un diverso affidatario fiduciario i rapporti derivanti dal contratto e compiere atti con effetti reali sul patrimonio affidato;

b) in ogni caso, esonerare un affidatario fiduciario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per avere commesso azione che ne menomi la fiducia e, se richiesto, nominare altro affidatario fiduciario;

c) integrare il contratto per mezzo di nuove disposizioni o modificare o eliminare disposizioni del contratto se ciò appare utile per la migliore attuazione del programma;

d) convalidare atti annullabili dell'affidatario fiduciario;

e) impartire direttive a un affidatario fiduciario su richiesta di quest'ultimo o di qualsiasi interessato.

CAPO V

MODIFICAZIONI AL CODICE CIVILE

Art. 22.

(Modificazioni al codice civile)

1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo il numero 10) è inserito il seguente:

« 10-*bis*) gli atti che trasferiscono o vincolano diritti reali immobiliari per l'esecuzione di un contratto di affidamento fiduciario; ».

2. All'articolo 2659, primo comma, numero 1), del codice civile, dopo le parole:

« stato civile; » sono inserite le seguenti:

« la denominazione e il codice fiscale dei patrimoni affidati, » e dopo le parole: « secondo l'atto costitutivo » sono inserite le seguenti: « e, per i patrimoni affidati, delle generalità dell'affidatario fiduciario ».

3. All'articolo 2684 del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-*bis*) gli atti che trasferiscono o vincolano diritti reali in esecuzione di un contratto di affidamento fiduciario ».

CAPO VI

DISPOSIZIONE PENALE

Art. 23.

(Introduzione del reato di appropriazione di beni affidati)

1. Dopo l'articolo 646 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 646-*bis*. – (Appropriazione di beni affidati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre

a sei anni l'affidatario fiduciario che, violando le obbligazioni previste per legge o dal negozio di affidamento fiduciario, impiega i beni del patrimonio affidato a proprio o altrui profitto ».

C_{APO} VII

DISPOSIZIONE TRIBUTARIE

Art. 24.

(Imposta di registro)

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. – 1. Atti di natura traslativa senza corrispettivo in favore di affidatario fiduciario – euro 200,00.

2. Atti di natura dichiarativa dell'esistenza di un negozio di affidamento, del quale il dichiarante sia affidatario fiduciario – euro 200,00.

3. Atti di natura traslativa compiuti da un affidatario fiduciario in favore di chi gli succeda nell'ufficio o si aggiunga ai componenti l'ufficio – euro 200,00.

4. Atti di natura traslativa di diritti sui beni del patrimonio affidato, compiuti dall'affidatario fiduciario in favore di beneficiari o di altri soggetti in forza di disposizioni del contratto di affidamento fiduciario:

a) qualora l'affidatario fiduciario ritrasferisca all'originario affidante o suoi eredi – euro 200,00;

b) altrimenti, le stesse imposte, anche se diverse dall'imposta di registro, che sa-

rebbero state dovute in caso di trasferimento diretto da parte dell'affidante »;

b) dopo l'articolo 11-ter è aggiunto il seguente:

« Art. 11-quater. – 1. Contratti di affidamento fiduciario, atti di accettazione, nomina, revoca, rinuncia di affidatari fiduciari – euro 200,00 ».

Art. 25.

(Imposte ipotecarie e catastali)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 2-*ter*. Per la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti reali in favore di un affidatario fiduciario l'imposta è dovuta nella misura fissa.

2-*quater*. Per la trascrizione degli atti di trasferimento di diritti reali qualora l'affidatario fiduciario trasferisca all'originario affidante o a suoi eredi l'imposta è dovuta nella misura fissa »;

b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le vulture eseguite in dipendenza degli atti indicati nell'articolo 2, commi 2-*ter* e 2-*quater* ».

Art. 26.

(Imposte sui redditi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: « i consorzi » sono inserite le seguenti: « , i patrimoni affidati »;

2) all'ultimo periodo, dopo le parole: « del *trust* », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « o del negozio di affidamento fiduciario » e dopo le parole: « dal *trust* » sono inserite le seguenti: « o dal negozio di affidamento fiduciario »;

b) all'articolo 86, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

« 5-*ter*. Ferme le precedenti disposizioni, il trasferimento a un affidatario fiduciario di beni relativi all'impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze né destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, qualora il negozio di affidamento fiduciario svolga una funzione di garanzia per l'adempimento di obbligazioni relative all'esercizio dell'impresa, preveda la restituzione all'affidante di tali beni o di quelli esistenti al termine dell'affidamento e l'affidante iscriva in bilancio un'immobilizzazione corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto dei beni affidati ».

Art. 27.

(Responsabile di imposta)

1. L'affidatario fiduciario è responsabile delle imposte dovute dal patrimonio affidato e, qualora paghi con mezzi propri, ha diritto di rivalsa.

Art. 28.

(Codice fiscale del patrimonio affidato)

1. Le disposizioni relative al codice fiscale dei contribuenti, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono applicabili ai patrimoni affidati.

2. La domanda di attribuzione del codice fiscale è presentata dall'affidatario fiduciario e ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

3. Il mutamento dell'affidatario fiduciario non comporta modificazione del codice fiscale del patrimonio affidato.

Art. 29.

(Copertura finanziaria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri finanziari derivanti dagli articoli 24, 25 e 26, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.